



Daniela Giampieri del foro di Ancona

- APPELLATO -

Oggetto: appello avverso sentenza n. 1710/2015 del Tribunale di Ancona, depositata in data 03/11/2015 in materia di azione revocatoria fallimentare.

Conclusioni: vedi udienza di p.c. del 22.01.2019

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava la domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla [redacted] nei confronti della [redacted]

La [redacted] impugnava tempestivamente la predetta decisione con atto di appello ritualmente notificato e prospettava il solo l'articolato motivo di doglianza riportato in seguito.

Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

Con l'unico motivo di gravame, parte appellante denunciava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non veniva riconosciuto il requisito soggettivo della *scientia decoctionis* in capo alla [redacted]

Nell'atto di citazione in appello si leggeva che l'appellata si era sicuramente avveduta dello stato di insolvenza dell'appellante sulla scorta: 1) dei segnali di crisi che non potevano essere ignorati dalla [redacted] dotata di apprezzabile organizzazione in riferimento all'importanza della [redacted]; 2) delle notizie fornite dalla stampa quotidiana, anche nazionale, sulla crisi irreversibile della [redacted]; 3) dei dati dei bilanci di esercizio 2006 e 2007; 4) della procedura di Cassa integrazione; 5) dell'invio a tutti i fornitori della circolare di esplicitazione della situazione finanziaria importanza delle somme dovute dalla [redacted]; 6) di quanto rilevato dai commissari straordinari nella propria relazione e dai giudizi della società do revisione KPMG.

In una rivisitazione atomistica e complessiva degli indizi si evidenzia quanto segue:

A) non sono esplicitati i concreti segnali di crisi dei quali la [redacted] avrebbe dovuto avvedersi, a tutto ciò deve aggiungersi che fra la società debitrice e la società creditrice non sussiste la c.d. contiguità



territoriale, posto che le due realtà imprenditoriali hanno sede in regioni diverse ( ); B) si trattava per lo più di notizie pubblicate su quotidiani a diffusione prevalentemente locale ad eccezione del Sole 24 Ore, in ogni caso le informazioni giornalistiche non assurgono a fonti di conoscenza legale e il creditore non è tenuto a leggere i giornali; C) quanto ai bilanci, si osserva come non possa ipotizzarsi né pretendersi che una società debba cautelativamente consultare registri, pubblicazioni, bilanci depositati o monitorare l'andamento economico del soggetto cui fornisce ordinariamente i propri prodotti per sincerarsi se il debitore versi o meno in stato d'insolvenza; diverso sarebbe stato il caso in cui si fosse trattato di un operatore finanziario o bancario tenuto professionalmente a monitorare l'azienda con cui intrattiene i propri rapporti; D) la Cassa Integrazione era giustificata dalla necessità di ristrutturare i processi produttivi; E) non vi è la prova dell'invio alla società appellata della citata circolare; F) va inoltre sottolineato che le risultanze dei bilanci depositati non lasciavano presagire una situazione di crisi dell'azienda se è vero che la relazione della KPMG dava atto della apparente solidità di ; anche la relazione dei commissari non è significativa in quanto riferisce genericamente di decreti ingiuntivi, pignoramenti e mancati pagamenti ma, proprio per la mancata precisazione della loro collocazione locale e temporale non consente di inferire la necessaria conoscenza dello stato di insolvenza.

In ordine poi agli importi dovuti e al ritardo nel pagamento delle fatture oggetto di causa, si osserva che questi ben possono essere giustificati dall'importanza economica della committente per la ditta fornitrice e dalla tolleranza (implicitamente richiesta e concessa) che ne è conseguita.

Quanto al fatto che la ditta abbia proseguito i rapporti con sino alla dichiarazione d'insolvenza va detto che la circostanza risulta piuttosto attestare che l'appellata fosse ignara della situazione economica dell'appellante e perciò abbia continuato a fornire le proprie merci con il rischio di non essere pagata.

Pertanto, il Collegio ritiene che gli indizi offerti dalla siano privi di quell'adeguato livello di concordanza, precisione e gravità che possano farli assurgere a livello di prova della esistenza della *scientia decoctionis*.

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.

Dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

P. T. M.



La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società  
nei confronti della  
. avverso la sentenza in epigrafe così provvede:

- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento delle  
spese di lite del primo grado che liquida in euro 3.375,00 per la fase di studio, in euro  
2.227,00 per la fase introduttiva, euro 5.870,00 per la fase di decisione, oltre rimborso  
forfettario nella misura massima, IVA e CPA come per legge;
- Dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

Ancona li 23.04.2016

**IL PRESIDENTE rel.**

**Gianmichele Marcelli**

